



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N.221/2018

Oggetto: Acquisizione in economia con affidamento diretto ex art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016. Intervento di fornitura e posa in opera raccordo usurato attinente alla vasca di prelievo del percolato presso la Discarica di Molinetto - CIG . ZCA23B5DCA.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla “grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)”;

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova” e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12 2007 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.”

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”;

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”;

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”;

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: *“Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444”*;

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n.11 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

il provvedimento n.496/2015 recante *“Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”*;

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante *“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante *“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n.244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”*;

la legge in data 27/12/2017 n.205 che prevede la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, alla data del 31 dicembre 2018;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

RILEVATO che, in data 23/04/2018, in occasione del prelievo del percolato dalla vasca presso la discarica di Molinetto, il coordinatore/preposto dello Stabilimento ex Stoppani riscontrava una rottura sul raccordo al quale si collega l'autobotte per le operazioni di carico del percolato;

che tale spaccatura non determina una situazione di pericolo in quanto si trova a valle oltre la valvola d'intercetto e, pertanto, il problema si presenta esclusivamente durante le operazioni di carico dell'autobotte;

che, a seguito di quanto sopra, la ditta Elpo snc affidataria, ex art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016, del servizio di manutenzione ordinaria programmata all'impianto Trattamento acque di falda Nuova linea ECO1 e di pronta reperibilità su chiamata, si è resa disponibile ad effettuare un sopralluogo al fine di predisporre un preventivo per la sostituzione del raccordo usurato;

VISTO il preventivo n.171 del 15/05/2018 dal quale si evidenzia la necessità di intervenire sostituendo il raccordo deteriorato con *Rap. Agricolo Zincato F portag. 4"*, per una spesa comprensiva di posa in opera pari ad euro 859,63, oneri fiscali esclusi;

RILEVATO CHE:

l'intervento in questione risulta di estrema urgenza, trattandosi di vasca contenente percolato di discarica che deve essere costantemente monitorata, al fine di evitare pericolose fuoriuscite di liquidi;

l'impresa Elpo snc , che ha operato fino ad oggi con competenza e professionalità, si è impegnata ad eseguire con sollecitudine e congrue tempistiche l'intervento;

la riparazione prospettata garantisce la massima sicurezza e verrà eseguita in coerenza con le prescrizioni autorizzative previste per interventi nell'ambito delle zone limitrofe alla discarica di Molinetto;

RITENUTO CHE:

i costi risultino congrui ed in linea con i prezzi di mercato;

differenti soluzioni costituirebbero maggiore onere e non garantirebbero il completamento dell'intervento in tempi brevi;

risulta necessario procedere ad affidamento degli interventi sopradescritti all'impresa Elpo snc di Genova ex art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016;

RITENUTO:

di dover richiedere all'impresa:

- la completa garanzia degli interventi per un periodo di due anni a far data dal completamento delle attività;
- la presa in carico dei materiali usurati di cui si chiede la sostituzione a mezzo di nuova fornitura;

di dare atto che agli oneri conseguenti all'affidamento in parola si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. ;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di approvare l'affidamento dell'intervento meglio visto in premessa, ex art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016, all'impresa Elpo snc di Genova sulla base dell'offerta proposta in data 15 maggio 2018, n. 171, per una spesa comprensiva di messa in opera pari ad €.859,63, oneri fiscali esclusi;
2. di richiedere all'impresa la completa garanzia dell'intervento per un periodo di due anni a far data dal completamento delle attività, nonché, la presa in carico delle parti sostituite;
3. di effettuare, secondo le modalità previste, la comunicazione necessaria per consentire l'espletamento delle attività di cui in narrativa trattandosi di zona limitrofa alla Discarica di Molinetto;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 23 maggio 2018

Il Soggetto Attuatore
Dr.ssa Cecilia Brescianini



Visto il contratto n. 17 del 15/05/2015 con cui è evidente la necessità di intervenire sull'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro, si propone di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata.

Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

L'impresa che ha ottenuto il presente contratto si impegna ad eseguire con sollecitudine e con ogni tempestività l'intervento.

La presente capitolato garantisce la massima serietà e verrà eseguito in conformità con la prescrizione dell'attività prevista per interventi nell'ambito delle zone limitate alla distanza di...

Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

ARTICOLI
di dover provvedere all'impresa:
La presente capitolato garantisce per un periodo di due anni a far data dal completamento dell'attività.
La spesa in carico del materiale umano di cui si chiede la restituzione a mezzo di nuove forniture.
di dare atto che ogni eventuale conseguenza all'affidamento in parola si farà fronte mediante la firma di
con alla consuntiva spedita a...

RECHAMATI per art. 1 e 2 del D.P.C.M. 30/4 del 2/12/00 e s.m.i.

DETERMINA
Per la motivazione di cui sopra, si propone di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

1. Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

2. Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

3. Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

4. Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

5. Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

6. Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

7. Il presente contratto ha lo scopo di affidare la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia a una società specializzata, per una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.